

# Aggiornato il Testo unico sull'assicurazione obbligatoria INAIL

La nuova versione del DPR 1124/65 contiene l'evoluzione normativa contro gli infortuni degli ultimi anni, con particolare riguardo ai soggetti assicurati

/ Fabrizio VAZIO

A distanza di cinque anni dalla prima pubblicazione l'INAIL ripropone sul proprio sito internet la versione aggiornata del **Testo unico infortuni**, pubblicato nei giorni scorsi solo on line e denominato "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – d.p.r. [1124/1965](#) – Proposta di Lettura integrata".

L'aggiornamento del testo proposto è ad **agosto 2023** ed è comprensivo pertanto degli aggiornamenti di cui al DLgs. 29 agosto 2023 n. [120](#) (recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40"); esso pertanto comprende anche le rilevanti innovazioni in materia di assicurazione all'INAIL dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale ai sensi degli [artt. 34](#) e [37](#) del DLgs. 36/2021 (cfr. circ. INAIL n. [46/2023](#)).

L'Istituto propone pertanto a cura della propria Avvocatura generale un testo aggiornato della fondamentale norma in materia di assicurazione contro gli infortuni che ha subito negli ultimi anni molte modifiche. Si tratta di uno strumento particolarmente utile per gli **operatori** con particolare riguardo alle **estensioni** di tutela assicurativa a nuovi soggetti avvenute negli ultimi anni.

In particolare, il testo propone una lettura onnicomprensiva di tutte le modifiche dell'[art. 4](#) del Testo unico. Esso si riferisce al **requisito soggettivo** per la tutela che, di solito, ai fini dell'obbligo assicurativo, deve andare di pari passo con quello oggettivo di cui all'[art. 1](#), ma che negli ultimi anni è talora sufficiente per l'assicurazione. Si pensi all'[art. 66](#) comma 4 del DL 73/2021 (conv., con modificazioni, dalla L. [106/2021](#)), relativo all'assicurazione INAIL nel mondo dello spettacolo e ai decreti applicativi che pongono, per le attività prestate

dai lavoratori ivi indicati, una presunzione legale di pericolosità, che integra le attività protette individuate all'[art. 1](#) del DPR 1124/65 e l'elenco delle persone assicurate contenuto nell'art. 4 del medesimo decreto (cfr. circ. INAIL n. [11](#) del 24 febbraio 2022).

Il testo è particolarmente interessante perché è in **due versioni**: nella prima parte del volume è pubblicato il risultato finale del lavoro di lettura integrata, per consentirne una rapida e semplice consultazione. Nella seconda parte, invece, è pubblicata la versione recante il testo originario del decreto con l'evidenza delle modifiche e integrazioni apportate, utile per chi intenda approfondire il percorso attraverso il quale si è pervenuti alla formulazione di detta proposta e per ricostruire nel tempo il percorso delle norme.

Si pensi, a titolo di esempio, al complesso percorso per l'entrata in tutela dei **giornalisti** professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché all'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore avvenuta con l'[art. 18](#) del DL 48/2023 (conv., con modificazioni, dalla L. [85/2023](#)), che ha ad oggi carattere provvisorio poiché opera sperimentalmente per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024.

Il testo riporta altresì, diversamente dal precedente, un ultimo comma dell'[art. 28](#) dedicato al comportamento dell'Istituto assicuratore nel caso di mancato invio del **foglio salari**, non ne sfugge l'importanza, anche perché esso costituisce la base normativa per gli accertamenti da parte dell'Istituto in materia che potrebbero incrementarsi in futuro, tenuto conto del rilevante aumento delle risorse ispettive INAIL disposto dall'[art. 31](#) del DL 19/2024 (conv. L. [56/2024](#)).